

La legge di stabilità

I LAVORATORI

La formula

Soluzioni ad hoc per incentivare l'assunzione di donne

Procedura snella

Trasformazione da tempo pieno a parziale senza convalida della Dpl

Il contratto part time diventa più elastico

Margini su collocazione e durata della prestazione

LA COMUNICAZIONE

Il termine di preavviso entro cui il lavoratore va informato della variazione di orario passa da cinque a due giorni lavorativi

Nevio Bianchi

Viene restituita all'autonomia individuale la possibilità di definire, nel contratto di lavoro a tempo parziale e in assenza di disposizioni da parte dei Ccnl, clausole che consentano al datore di lavoro di variare la collocazione della prestazione lavorativa (clausole flessibili) o aumentare la durata della prestazione (clausole elastiche). È questo il bilancio definitivo delle novità introdotte dalla legge di stabilità in materia di part time.

Gli accordi tra le parti

La possibilità di introdurre clausole (inizialmente relative solo alla collocazione della prestazione lavorativa) è stata introdotta nella regolamentazione del lavoro a tempo parziale dal decreto legislativo 61/2000, con l'obiettivo di attenuare la rigidità delle disposizioni che vietavano - in linea anche con quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale 210 del 1992, una volta costituito il contratto - l'esercizio dello «ius variandi» da parte del datore di lavoro.

Più in particolare, nella prima versione del decreto legislativo la definizione dei criteri e delle modalità attraverso cui si potessero definire e gestire accordi finalizzati a gestire l'elasticità del rapporto era completamente affidata alla contrattazione collettiva.

Il decreto legislativo 276/2003 (la cosiddetta «legge Biagi») ha attribuito invece un ruolo più rilevante agli accordi tra le parti. Da una parte

infatti ha confermato che resta affidata alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere e regolamentare:

- le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione (clausole flessibili);
- le condizioni che possono determinare la variazione in aumento della durata della prestazione e i relativi limiti (clausole elastiche);
- i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Dall'altra, però, ha previsto che, in assenza di contratti collettivi, datore di lavoro e prestatore di lavoro potevano concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili.

La contrattazione collettiva

Con le disposizioni contenute nel comma 44 dell'articolo 1 della legge 247/07 il legislatore ha nuovamente ripristinato il ruolo esclusivo e le attribuzioni della contrattazione collettiva. E lo ha fatto attraverso una riscrittura del comma 7 dell'articolo 3 del decreto.

In particolare, il periodo: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa» è stato sostituito da «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9 stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa».

È stato inoltre abrogato il comma 2-ter dell'articolo 8 il

quale stabiliva che «in assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono».

La conseguenza è stata che, in assenza di una specifica norma contrattuale, le parti non potevano più liberamente inserire nel contratto di lavoro individuale una clausola di flessibilità o elasticità.

Inoltre, in tema di clausole flessibili ed elastiche è stato modificato il termine di preavviso entro cui il lavoratore deve essere informato della variazione di orario, che il nuovo comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 61/2000 fissa in almeno cinque giorni lavorativi (contro i precedenti due), salvo comunque il diritto delle parti di disporre in modo diverso.


Ora, con l'articolo 22 della legge di stabilità viene ripristinata la versione del decreto in vigore prima della riforma operata con la legge 247/2007. In particolare viene riconfermato:

- il principio che, in assenza di previsioni contrattuali, il datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili;
- il termine di preavviso entro cui il lavoratore deve essere informato della variazione di orario torna a essere di due giorni lavorativi contro i cinque fissati dalla legge 247/07.

La convalida non serve più

Apprezzabile infine, in termini di semplificazione, è anche l'abrogazione dell'obbligo di convalida della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, da parte della direzione provinciale del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli esempi di clausole flessibili per comparti

ALIMENTARI (INDUSTRIA) CCNL 21 LUGLIO 2007 - ARTICOLO 20

- All'atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
 - a) clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
 - b) nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa
- Nell'ipotesi a) l'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale (clausola di flessibilità) dandone preavviso alla Rsu e ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi (la maggiorazione sarà elevata al 20%)
- Nell'ipotesi b), l'azienda ha la facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part time verticali o misti) dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tale modalità saranno compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) CCNL 9 LUGLIO 2010 (ARTICOLO 41)

- È facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione

lavorativa (clausole elastiche)

- Queste clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%
- Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell'orario contrattuale

CHIMICA (INDUSTRIA) - ACCORDO DI RINNOVO 18 DICEMBRE 2009 (ARTICOLO 3)

- Le parti si impegnano affinché a livello aziendale siano positivamente colte le opportunità di lavoro a tempo parziale purché esse siano compatibili con le esigenze organizzative aziendali

EDILI (INDUSTRIA) CCNL 18 GIUGNO 2008 (ARTICOLO 78)

- Variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche)
- La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi
- In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24 del Ccnl e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 44 dell'Accordo. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale
- In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare

A cura di **Maria Rosa Gheido**

